

Condizioni d'accesso agli aiuti all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori

Corte di giustizia UE, Sez. I 8 luglio 2021, in causa C-830/19 - Bonichot, pres.; Bay Larsen, est.; Campos Sánchez-Bordona, avv. gen. - C.J. c. Région wallonne.

Agricoltura e foreste - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 - Insediamento dei giovani agricoltori - Sviluppo delle aziende agricole - Aiuti all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori - Condizioni d'accesso - Equivalenza - Insediamento in qualità di capo non unico dell'azienda - Massimali - Fissazione - Criteri - Produzione *standard* dell'azienda agricola.

(*Omissis*)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU 2014, L 227, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra C.J. e la Région wallonne (Regione Vallonia, Belgio) in merito al rifiuto di quest'ultima di versare al primo l'aiuto all'insediamento previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 1305/2013 a favore dei giovani agricoltori.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 1305/2013

3 Il considerando 17 di tale regolamento così recita:

«(...) Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento. (...) Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. (...) Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. (...)».

4 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento (...) [s]i applicano (...) le seguenti definizioni:

(...)

n) “giovane agricoltore”: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda».

5 L'articolo 5 di detto regolamento prevede:

«Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del [Quadro strategico comune]:

(...)

2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(...)

b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

(...)».

6 L'articolo 19 del regolamento n. 1305/2013 così disponeva:

«1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:



a) aiuti all'avviamento di imprese per:

i) i giovani agricoltori;

(...)

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

(...)

4. (...)

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). (...) Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

(...)

8. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo».

Regolamento delegato n. 807/2014

7. I considerando 2 e 5 del regolamento delegato n. 807/2014 così recitano:

«(2) Gli Stati membri devono stabilire ed applicare condizioni specifiche che consentano l'accesso al sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui essi non si insedino nell'azienda come unici capi della medesima. Allo scopo di garantire pari trattamento ai beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica che essi prescelgono per insediarsi in un'azienda agricola, occorre prevedere che le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata "giovane agricoltore" siano equivalenti a quelle di una persona fisica. Occorre prevedere un periodo di grazia sufficientemente lungo da consentire ai giovani agricoltori di acquisire le necessarie qualificazioni.

(...)

(5) (...) Onde poter garantire la parità di trattamento ai beneficiari in tutto il territorio dell'Unione ed agevolarne il monitoraggio, il criterio da adoperare per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del [regolamento n. 1305/2013] dovrebbe essere il potenziale produttivo dell'azienda agricola».

8. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento delegato disponeva:

«Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda».

9. L'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento delegato prevede quanto segue:

«Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008 [della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU 2008, L 335, pag. 3)], articolo 5 o equivalente».

Regolamento n. 1242/2008

10. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1242/2008 così disponeva:

«Ai fini del presente regolamento, per "produzione standard" si intende il valore normale della produzione lorda.

(...))».

Diritto belga

Decreto del governo vallone

11. L'articolo 25 del decreto del governo vallone del 10 settembre 2015, relativo agli aiuti allo sviluppo e all'investimento nel settore agricolo (in prosieguo: il «decreto del governo vallone»), per quanto riguarda la concessione degli aiuti, prevede quanto segue:

«L'azienda rilevata o creata soddisfa le seguenti condizioni:

(...)

6° la sua produzione lorda standard ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 1242/2008 (...) è compresa tra le soglie minima e massima stabilite dal Ministro.

(...))».

Decreto ministeriale

12. L'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del decreto ministeriale del 10 settembre 2015 di attuazione del decreto del governo vallone, nella versione applicabile al procedimento principale, recita:

«La soglia massima di cui all'articolo 25, primo comma, punto 6°, del [decreto del governo vallone] è di un milione di euro nel caso in cui si insedi un giovane agricoltore e di un milione cinquecentomila euro nel caso in cui si insedino contemporaneamente due o più giovani agricoltori».

Procedimento principale e questione pregiudiziale



13 Il ricorrente nel procedimento principale è un giovane agricoltore insediato in Belgio. Con una convenzione di rilevamento d'azienda egli ha rilevato un terzo dell'azienda dei genitori, al fine di continuare la gestione dell'azienda agricola familiare. La sua attività è esercitata in forma di associazione di fatto con il padre, il quale è anch'egli titolare di un terzo dell'azienda, mentre l'ultimo terzo appartiene alla madre del ricorrente nel procedimento principale.

14 Il 27 gennaio 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato alla Regione Vallonia una domanda di aiuto all'insediamento.

15 Il 28 ottobre 2016 la Regione Vallonia ha respinto tale domanda, con la motivazione che l'azienda rilevata presentava una produzione lorda standard (in prosieguo: la «PLS») il cui valore superava il massimale previsto dalla normativa regionale, fissato a un milione di euro.

16 Il ricorrente nel procedimento principale ha adito l'organismo pagatore presentando avverso tale decisione di rigetto un reclamo con cui chiedeva che, ai fini della determinazione della PLS, si tenesse conto del fatto che egli non si era insediato come unico capo dell'azienda.

17 Con decisione del 17 febbraio 2016 l'organismo pagatore ha respinto tale reclamo e ha confermato la sua prima decisione, ritenendo che il valore della PLS da prendere in considerazione fosse quello dell'intera azienda e che, ammontando a EUR 1 976 980,45, esso superasse quindi il massimale previsto dalla normativa nazionale.

18 Il 12 ottobre 2017 il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

19 Tale giudice nutre dubbi sull'interpretazione delle condizioni per l'ottenimento dell'aiuto all'insediamento del giovane agricoltore che non si insedia come unico capo dell'azienda, previste all'articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014.

20 In tale contesto, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, 5 e 19 del [regolamento n. 1305/2013], in combinato disposto con l'articolo 2 del [regolamento n. 807/2014], ostino a che, nell'ambito dell'attuazione di tali disposizioni, gli Stati membri tengano conto dell'intera azienda agricola e non della sola quota detenuta dal giovane agricoltore in quest'ultima e/o delle unità di lavoro (UL) per determinare le soglie minime e massime nel caso in cui l'azienda agricola sia organizzata sotto forma di un'associazione di fatto di cui il giovane agricoltore acquisisca una parte indivisa e divenga capo dell'azienda, sebbene non come unico capo».

Sulla questione pregiudiziale

21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato n. 807/2014, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente ad un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell'azienda, di accedere agli aiuti all'avviamento d'impresa, è quello della PLS dell'intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in detta azienda.

22 In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento n. 1305/2013 definisce il «giovane agricoltore» come una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

23 Sebbene, come risulta dalla decisione di rinvio, l'azienda di cui trattasi nel procedimento principale rivesta la forma di un'associazione priva di personalità giuridica, che comprende, oltre al ricorrente nel procedimento principale, persone fisiche che non sono giovani agricoltori, è giocoforza constatare che i termini di tale disposizione non fanno distinzioni secondo la forma giuridica che può assumere l'azienda medesima (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C-592/11, EU:C:2012:673, punto 42) né secondo la possibilità di insediarsi come capo dell'azienda con altri agricoltori.

24 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, il sostegno nell'ambito dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese copre in particolare gli aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.

25 L'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, di tale regolamento prevede che gli Stati membri fissino, in particolare, le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento, e tale sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

26 Sebbene i termini di tali disposizioni non affrontino esplicitamente la questione se gli Stati membri possano fissare le soglie ivi menzionate per azienda e non per giovane agricoltore, occorre leggere l'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 1305/2013 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014, che integra il regolamento n. 1305/2013; quest'ultima disposizione stabilisce il criterio che tali Stati devono adottare ai fini della fissazione delle soglie di cui a tale articolo 19, paragrafo 4.



27 Infatti, come risulta dal paragrafo 8 dell'articolo 19 del regolamento n. 1305/2013, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati segnatamente per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 di tale articolo.

28 A tale proposito, dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014 risulta che gli Stati membri devono definire dette soglie in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard o equivalente. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1242/2008 precisava, a tal fine, che la produzione standard è definita come il «valore normale della produzione lorda».

29 Al fine di determinare la portata del criterio di determinazione del massimale per l'accesso agli aiuti all'avviamento d'impresa, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014, occorre tener conto innanzitutto dei termini delle disposizioni interpretate, all'occorrenza alla luce del contesto in cui esse si collocano e degli obiettivi del regolamento n. 1305/2013 (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C-592/11, EU:C:2012:673, punto 39).

30 Per quanto riguarda il tenore letterale dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014, occorre rilevare che tali disposizioni non escludono che gli Stati membri tengano conto della PLS dell'intera azienda. L'impiego, all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014, dei termini «potenziale produttivo dell'azienda agricola», che si riferiscono al criterio oggettivo dell'«azienda», corrobora tale interpretazione.

31 Per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, occorre rilevare che, come enunciato dal considerando 5 del regolamento delegato n. 807/2014, il criterio del potenziale produttivo dell'azienda agricola da adoperare per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 è stato stabilito dal legislatore dell'Unione in particolare al fine di agevolare il monitoraggio.

32 Orbene, una lettura di quest'ultima disposizione secondo la quale le soglie per l'accesso delle aziende agricole agli aiuti possono essere fissate per azienda, alla luce delle diverse forme giuridiche nelle quali gli agricoltori possono scegliere di installarsi così come delle regole riguardanti ciascuna di tali forme, in particolare in termini di ripartizione delle quote dell'azienda, è idonea ad agevolare il monitoraggio.

33 L'interpretazione accolta al punto precedente è altresì corroborata dall'obiettivo perseguito dal regolamento n. 1305/2013.

34 A tale riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 1305/2013 fissa gli obiettivi ai quali la politica di sviluppo rurale deve contribuire nonché le corrispondenti priorità dell'Unione, prevedendo le misure idonee ad attuarla. In tale contesto, l'articolo 5 di tale regolamento cita sei priorità per lo sviluppo rurale, tra le quali figura il miglioramento della redditività delle aziende agricole e della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, favorendo, in particolare, l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e tenendo conto dell'obiettivo del «ricambio generazionale».

35 Inoltre, occorre ricordare che, come risulta dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, di detto regolamento, il sostegno in questione è destinato ad agevolare l'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori. A tale proposito, il considerando 17 del medesimo regolamento precisa che il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento.

36 Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, tale sostegno non è concesso per promuovere in maniera indiscriminata l'avviamento di qualsiasi azienda agricola, ma solo di quelle che soddisfano le condizioni relative ai capi d'azienda, alle attività o alle dimensioni di tali aziende, il che consente agli Stati membri di disciplinare la concessione di quest'ultimo in funzione delle caratteristiche proprie delle aziende che i giovani agricoltori rilevano.

37 Orbene, il criterio di ammissibilità di cui trattasi nel procedimento principale mira proprio a rispondere a tali obiettivi, dal momento che quest'ultimo, rientrando nella logica del miglioramento della redditività delle aziende agricole, ha l'effetto di riservare l'accesso agli aiuti agricoli ai giovani agricoltori che iniziano la loro attività in aziende la cui produzione complessiva non supera una certa soglia, favorendo così l'ingresso di agricoltori nel settore agricolo. Come hanno rilevato a tale proposito la Commissione e la Regione Vallonia in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, l'applicazione di un criterio di ammissibilità come quello previsto dalla normativa nazionale mira infatti a evitare che detti aiuti siano concessi ai giovani agricoltori la cui azienda genera una PLS di ampiezza tale che tali agricoltori non hanno, in realtà, bisogno di sostegno.

38 L'articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014, che alimenta i dubbi del giudice del rinvio a tal riguardo, non può rimettere in discussione la possibilità per gli Stati membri di fissare il massimale per l'accesso agli aiuti di cui trattasi non per beneficiario, bensì per azienda.

39 A tale proposito occorre ricordare che, in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, in combinato disposto con il considerando 2 dello stesso, allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione del paragrafo 1, lettera n), dell'articolo 2 del regolamento n. 1305/2013, non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. Da detto articolo 2, paragrafo 1, risulta altresì che tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia

come unico capo dell'azienda e si applicano indipendentemente dalla forma giuridica che i beneficiari prescelgono per insediarsi in un'azienda agricola. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.

40 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014 riguarda, da un lato, il giovane agricoltore che, al pari del ricorrente nel procedimento principale, si insedia insieme ad altre persone fisiche e, dall'altro, il giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda, da solo. Secondo tale disposizione, le condizioni per l'accesso agli aiuti agricoli imposte a queste due categorie di agricoltori devono essere equivalenti.

41 Orbene, una normativa che subordina il beneficio dell'aiuto all'avviamento d'impresa per il giovane agricoltore alla PLS dell'intera azienda assoggetta il giovane agricoltore che si insedia da solo e quello che si insedia con altri agricoltori che non rientrano in tale categoria a requisiti identici. Di conseguenza, tale normativa soddisfa a fortiori il requisito di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014.

42 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre rilevare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale fissa il limite massimo della PLS dell'azienda in EUR 1,5 milioni nel caso in cui due o più giovani agricoltori si insedino contemporaneamente, anziché in EUR 1 milione nel caso in cui un giovane agricoltore si insedi da solo o, come nel caso di cui al procedimento principale, con altri capi d'azienda che non rientrano in tale categoria. Tuttavia, il massimale così maggiorato tiene conto di una differenza oggettiva di situazione. Infatti, due o più giovani agricoltori che si insediano insieme come capi di azienda sono in grado, in linea di principio, di produrre di più di un giovane agricoltore che si insedia da solo. È questa la ragione per la quale il requisito dell'equivalenza nelle condizioni d'accesso all'aiuto all'insediamento tra i giovani agricoltori, a seconda che essi si insedino da soli o con altri giovani agricoltori, non è disatteso dall'istituzione di un tale massimale maggiorato.

43 Indubbiamente tale normativa prevede anche condizioni d'accesso diverse all'aiuto all'insediamento, a seconda che il giovane agricoltore si insedi con altri giovani agricoltori o con altri agricoltori non appartenenti a tale categoria. Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento n. 1305/2013, né tantomeno del regolamento delegato n. 807/2014, impone che le condizioni d'accesso all'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori che si trovano in due situazioni distinte siano equivalenti. È inoltre conforme all'obiettivo dell'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori che le condizioni d'accesso a tale aiuto siano più favorevoli per giovani agricoltori che si insediano insieme che per un giovane agricoltore che si insedia con agricoltori che non rientrano in tale categoria.

44 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato n. 807/2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente ad un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell'azienda, di accedere agli aiuti all'avviamento d'impresa, è quello della PLS dell'intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in tale azienda.

Sulle spese

45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente ad un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell'azienda, di accedere agli aiuti all'avviamento d'impresa, è quello della produzione lorda standard dell'intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in tale azienda.

(Omissis)

